

TRIBUNALE DI CASSINO

N. 2707/15 RGAC

Il Tribunale, composto da:

dott. Amedeo Ghionni..... Presidente
dott. Gabriele Sordi..... Giudice relatore
dott. Federico Eramo..... Giudice

riunitosi in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.10.15,
ha emesso la seguente

ordinanza

nella controversia tra:

..... s.n.c.

difesa dall' Avv. F. Bracciale

(reclamante)

difesa dall' Avv. St.

(reclamata)

avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza del Giudice di Pace depositata il 21.5.14 di
accoglimento della domanda di sospensione dell' efficacia esecutiva del titolo esecutivo.

===

Con ricorso tempestivamente depositato il 25.6.14 la s.n.c. ha proposto reclamo al
Collegio avverso l'ordinanza di cui sopra eccependo il difetto di competenza del Giudice di
Pace ad adottare il contestato provvedimento, il difetto di ultrapetizione in cui il medesimo
sarebbe incorso nell'emetterlo, l'erroneità della medesima pronuncia difettandone in radice i
presupposti.

Costituitasi in giudizio, la ha chiesto il rigetto del reclamo
affermando la competenza del Giudice di Pace ad emettere la sospensiva e la sussistenza dei
motivi giustificativi della stessa.



1



All'udienza del 21.10.115, ascoltati i procuratori, il Collegio si è riservato.

* * *

Il primo comma dell'art 615 c.p.c., nel suo testo aggiornato risultante dall'integrazione dell'ultima sua parte disposta dal d.l. n. 35/05 conv. nella l. n. 80/05 recita : *"Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo"*.

In ossequio al principale criterio interpretativo della legge dettato dal primo comma dell' art 12 delle disp. prel. al c.c. per cui : *" Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore"*, questo Collegio ritiene che l'inserimento della novella nel medesimo comma dell'art 615 c.p.c. in diretta ed immediata consequenzialità con l'indicazione dei criteri per individuare il giudice competente a decidere sull'opposizione a precetto, in base all'entità del credito (art 17 c.p.c.), imponga di ritenere il medesimo altresì competente a pronunciare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Né tale piana lettura della norma può esser respinta sol perché, dovendosi oramai pacificamente assumere la finalità cautelare di simili pronunce (Cass Sez III n. 5368/06), l'art 669 ter c.p.c. sancisce che *"Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda (cautelare) si propone al tribunale"*.

Si tratta, infatti, di norme di pari grado e già l'art 22 della l. n. 689/81 (oggi l'art 34 del dlvo n. 115/11) aveva previsto il potere del giudice di pace investito del giudizio sull'opposizione a sanzione amministrativa di sospendere in via cautelativa l'esecutività.

D'altro canto, l'attribuzione del potere di pronunciarsi sulla sospensione della efficacia esecutiva del titolo al medesimo giudice di pace investito dell'opposizione al precetto, quando ancora non sia iniziata l'esecuzione sulla quale, a norma dell'art 9 c.p.c., vige invece l'esclusiva competenza del tribunale, ben corrisponde al principio di concentrazione nell' unico giudice di ogni decisione afferente alla medesima fattispecie concreta.

Detto questo, e preso atto del fatto che la pur non corretta formulazione utilizzata dal giudice di *prime cure* (*"sospende provvisoriamente fino alla definizione del giudizio di*



esecuzione l'atto di precetto opposto") deve esser ritenuta quale pronuncia di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non foss'altro che per il compiuto richiamo operato nel testo del medesimo provvedimento al preciso riferimento normativo, il reclamo appare fondato nel merito.

Ed infatti, giustamente la s.n.c. lamenta l'assoluto difetto della minima e sufficiente allegazione di prova da parte opponente in ordine al *fumus* delle proprie tesi.

Essa committente subappaltante, ammettendo che la subappaltatrice aveva intrapreso ed in parte eseguito i lavori, quanto meno quelli extra contratto, per avvalorare il suo diritto alla restituzione degli assegni rilasciati ha asserito di aver, ma solo "verbalmente", contestato le fatture del 30.3.12, del 20.11.12 e del 10.12.12., di aver consegnato alla controparte detti assegni in data 20.2.12, non in pagamento di tali fatturazioni, bensì "al solo fine di incentivare il ritorno della famiglia e di eventuali loro operai sul cantiere".

Si tratta, all'evidenza, di mere asserzioni allo stato prive di qualsiasi conforto probatorio e seriamente contrastate dal valore ricognitorio del debito intrinseco a detti titoli e dalla perfetta corrispondenza temporale della loro emissione con la ricezione delle fatture.

Per tali ragioni, dunque, il Collegio revoca il provvedimento adottato dal Giudice di Pace.

p.q.m.

il Tribunale in composizione collegiale, visti gli artt 615 e 669 terdecies c.p.c.:

- accoglie il reclamo e, in revoca dell'impugnata ordinanza resa dal Giudice di pace, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto azionato con l'opposto precetto difettando i gravi motivi prescritti dall'art 615 c.p.c.;
- spese di lite da regolarsi con la pronuncia sul merito.

Cassino li 28.10.15


il Giudice estensore

dott. Gabriele Sordi



il Presidente

dott. Amedeo Ghionni



3